COMUNICATO N. 158/DIV – 2 FEBBRAIO 2023

158/465

CAMPIONATOSERIEC 2022–2023

GARE DEL 1 FEBBRAIO 2023

Si riportano i risultati delle gare disputate il 1 Febbraio 2023

6^ Giornata Ritorno

GIRONE A

FERALPISALÒ	PADOVA	0-0
L.R. VICENZA	NOVARA	1-2
LECCO	ALBINOLEFFE	2-1
PERGOLETTESE	JUVENTUS NEXT GEN	0-1
PIACENZA	SANGIULIANO	0-2
PORDENONE	RENATE	1-1
PRO SESTO	MANTOVA	1-0
PRO VERCELLI	PRO PATRIA	0-2
TRENTO	ARZIGNANO V.	1-1
VIRTUS VERONA	TRIESTINA	0-0

GIRONE C

CATANZARO	TURRIS	1-0
FIDELIS ANDRIA	VIRTUS FRANCAVILLA	0-0
FOGGIA	TARANTO	2-0
GELBISON	AUDACE CERIGNOLA (*)	
GIUGLIANO	ACR MESSINA	2-2
JUVE STABIA	CROTONE	1-2
LATINA	VITERBESE	1-0
MONOPOLI	PICERNO (*)	
MONTEROSI TUSCIA	PESCARA	0-0
POTENZA	AVELLINO	2-4

(*) Post. 02.02.2023

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 2 Febbraio 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 1 FEBBRAIO 2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società LATINA, LECCO, PERGOLETTESE, TRENTO, TRIESTINA e TURRIS hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
-ovvero intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 3000 **CROTONE**
A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nella Curva Ferrovia Ospiti, al 43° minuto del primo tempo, al 35° e 40° minuto del secondo tempo e a fine gara, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel C.U 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante ai sensi dell'art. 28 CGS;
B) per avere un singolo sostenitore, dotato di megafono, posizionato nella Curva Ferrovia Ospiti, al 20° minuto del primo tempo, proferito, per due volte, un coro offensivo nei confronti di un tesserato della Squadra avversaria.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.)

€ 3000 **LECCO** per avere un suo sostenitore, al 31° minuto del secondo tempo, mentre un calciatore della Squadra avversaria si trovava a terra infortunato e dolorante, dopo essere sceso dalla Tribuna sino in prossimità della recinzione intonato cori, grida ed altre manifestazioni espressione di discriminazione comportanti, direttamente o indirettamente offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, di religione, di nazionalità e di origine etnica nei confronti del predetto calciatore avversario, cori tutti percepiti da un solo Rappresentante della Procura Federale sui due presenti e intonati soltanto da un tifoso che occupava la Tribuna quindi, privo dei requisiti della dimensione e della percezione reale richiesti dall'art. 28 C.G.S.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 2000 **JUVE STABIA**

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in Curva Sud integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere:
1. acceso e lanciato, al 38° minuto della gara, sul recinto di gioco un fumogeno prontamente spento grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco;
2. lanciato, durante il secondo tempo, ripetutamente acqua all'indirizzo dei calciatori di riserva della Squadra avversaria impegnati nella fase di riscaldamento all'altezza bandierina del calcio d'angolo; all'11°, 17° e 28° minuto della gara all'indirizzo dei calciatori della Squadra avversaria impegnati nella battuta di un calcio d'angolo;
B) per avere i suoi sostenitori, al 7° minuto del primo tempo, a seguito dell'espulsione di un calciatore della propria Squadra, intonato cori oltraggiosi nei confronti della Quaterna Arbitrale e dei componenti della Procura Federale e indirizzato numerosi sputi verso gli stessi, senza raggiungerli;
C) per avere, reiterato le stesse condotte di cui al punto B) al 10° minuto del primo tempo, in occasione della segnatura della rete da parte della Squadra avversaria.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 1500 **FOGGIA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati in Curva Nord, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:
1. nell'avere lanciato, all'8° e 9° minuto del primo tempo, un petardo e due bengala nella zona retrostante la Curva in direzione dell'ingresso della tifoseria ospite che nel frangente stava affluendo allo stadio, senza conseguenze;
2. nell'avere lanciato, al momento dell'ingresso in campo dei giocatori, numerosi rotoli di carta sul terreno di gioco e sulla porta;
3. nell'aver acceso prima dell'inizio della gara numerosi fumogeni il cui fumo raggiungeva il terreno di gioco.
Le predette circostanze di cui ai punti 2 e 3 causavano ritardo dell'inizio della gara di 5 minuti in attesa che il terreno venisse sgombrato dalla carta e che tornasse una corretta visibilità.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

€ 1000 **L.R. VICENZA**

A) per avere la maggioranza (di 2019 unità) dei suoi sostenitori presenti nel Settore Curva Sud intonato, al 24° minuto del primo tempo, per cinque volte consecutive, cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni Calcistiche;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato sul terreno di gioco, al 28° minuto del primo tempo, al 31° minuto del secondo tempo e al termine della gara complessivamente quattro bicchieri di plastica pieni contenenti liquido e, al termine della gara, due accendini senza colpire alcuno.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 300 **ACR MESSINA** per aver ritardato l'ingresso sul terreno di gioco di un proprio calciatore così provocando il ritardo nell'inizio della gara di 5 minuti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S. e 54 NOIF, valutate le modalità complessive dei fatti (r. arbitrale, r. proc. fed).

€ 200 **PADOVA** per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda negli spogliatoi al termine della gara.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. arbitrale).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **13 FEBBRAIO 2023**

SAURO NAZARIO (CATANZARO)
per avere, per avere, al termine della gara, all'interno dell'area spogliatoi, tenuto una condotta gravemente irriguardosa e non corretta nei confronti dei Componenti della Procura Federale, intervenendo in un colloquio che questi stavano intrattenendo con un altro tesserato del Catanzaro, proferendo, nell'occasione, nei loro confronti parole irriguardose, colpendo per negligenza uno di essi sulla mano con un cronografo che aveva fatto roteare per un tempo prolungato a distanza ravvicinata da uno dei due Componenti della Procura e interrompendo tale condotta soltanto su specifica richiesta degli stessi.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MALGRATI ANDREA (LECCO)
A) per avere, all'11° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, si alzava dalla panchina e pronunciava al loro indirizzo frasi irrispettose;
B) per essersi, a seguito della notifica del provvedimento di espulsione, posizionato nella zona sotto la Tribuna Centrale dietro la panchina del Lecco ed aver continuato ad interloquire con l'Allenatore FOSCHI fornendo verbalmente più volte indicazioni tecniche ai propri calciatori;
C) per avere reiterato i predetti comportamenti di cui al capoverso A) al 27° minuto del secondo tempo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, r. proc. fed).

OLIVI SAMUELE (RENATE)
per avere, al 22° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, usciva dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione pronunciando al suo indirizzo frasi offensive e irrispettose.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FABBRO ALESSANDRO (PERGOLETTESE)
per avere, al 34° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, usciva dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

DOSSENA ANDREA (RENATE)
per avere, al 22° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, usciva dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione pronunciando al suo indirizzo una frase irrispettosa.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

FONTANA GAETANO (TURRIS)
per avere, al termine del primo tempo, mentre entrava nel tunnel che conduce agli spogliatoi, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro in quanto lo avvicinava e pronunciava nei suoi confronti una frase irriguardosa.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

LABRICCIOSA DIEGO (PESCARA)
per avere, al 19° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro gesticolando nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DI NAPOLI RAFFAELE (GIUGLIANO)
per avere, al termine della gara, mentre si trovava sul terreno di gioco e immediatamente dopo nel tunnel di accesso agli spogliatoi, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto proferiva nei loro confronti reiterate frasi irriguardose.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.proc. fed., r.c.c.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DI NAPOLI RAFFAELE (GIUGLIANO)
VIVARINI VINCENZO (CATANZARO)

AMMONIZIONE (III INFR)

FOSCHI LUCIANO (LECCO)

AMMONIZIONE (II INFR)

DOSSENA ANDREA	(RENATE)
VECCHI STEFANO	(FERALPISALO')

AMMONIZIONE (I INFR)

CONTE MIRKO	(JUVENTUS NEXT GEN)
GAUTIERI CARMINE	(SANGIULIANO)
LOPEZ GIOVANNI	(VITERBESE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CALDORE MARCO (JUVE STABIA)
per avere, all'8° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto nel tentativo di colpire il pallone, alzava la gamba colpendolo con i tacchetti al collo e al volto, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo e le modalità della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BROSCO RICCARDO (PESCARA)
per aver, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

GHION ANDREA	(CATANZARO)
CALABRESE BERNARDO	(LATINA)
FIGOLI MATTEO	(PERGOLETTESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SALVEMINI FRACENSCO PAOLO (GIUGLIANO)
per avere, al termine della gara, mentre si trovava sul terreno di gioco e immediatamente dopo nel tunnel di accesso agli spogliatoi, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto proferiva nei loro confronti frasi irriguardose.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

LAMBRUGHI ALESSANDRO	(PERGOLETTESE)
FERRARA ANTONIO	(TARANTO)

MEGELAITIS LINAS	(VITERBESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

RUSSO RAFFAELE	(AVELLINO)
CELJAK VEDRAN	(LECCO)
JELENIC ENEJ	(PADOVA)
LIGUORI MICHAEL	(PADOVA)
CUOMO GIUSEPPE	(CROTONE)
FOFANA LAMINE	(ACR MESSINA)
BENALOUANE YOHAN	(NOVARA)
GIORNO FRANCESCO	(PIACENZA)
BRUSCAGIN MATTEO	(PORDENONE)
CITTADINO ANDREA	(POTENZA)
MARZUPIO MANUEL	(PRO SESTO)
ANGELI MATTEO	(RENATE)
TRONCHIN SIMONE	(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

DI NOIA GIOVANNI	(FOGGIA)
ARINI MARIANO	(PERGOLETTESE)
CRISTINI ANDREA	(PRO VERCELLI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GARCIA TENA POL	(TRENTO)
SIPOS LEON	(TRENTO)
FROSININI RUGGERO	(ALBINOLEFFE)
PEROTTI CLEMENTE	(PRO PATRIA)
CASARINI FEDERICO	(AVELLINO)
LEO DANIEL COSIMO	(FOGGIA)
BUSO NICOLO’	(LECCO)
RISOLO ANDREA	(VIRTUS FRANCAVILLA)
CINAGLIA DAVIDE	(JUVE STABIA)
CHIORRA NICCOLO’	(MANTOVA)
MATTEUCCI EMANUELE	(MANTOVA)
GALUPPINI FRANCESCO	(NOVARA)
ILLANES MINUCCI JULIAN	(NOVARA)
SONCIN MATTEO	(PERGOLETTESE)
MORRA CLAUDIO	(PIACENZA)
PALAZZOLO NICOLO’	(PIACENZA)
ANGHILERI MARCO	(RENATE)
PAGANINI LUCA	(TRIESTINA)
ROLFINI ALEX	(L.R. VICENZA)
PAVLEV DANIEL	(VITERBESE)

AMMONIZIONE (XII INFR)

LAARIBI MOHAMED	(POTENZA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

ARRIGONI MAROCCO ANDREA	(FIDELIS ANDRIA)
BARBIERI TOMMASO	(JUVENTUS NEXT GEN)
BARRENECHEA ENZO ALAN TOMAS	(JUVENTUS NEXT GEN)

AMMONIZIONE (VII INFR)

TITO FABIO	(AVELLINO)
LAKTI ERALD	(LECCO)
BACCHETTI LORIS	(FERALPISALO')
LEGATI ELIA	(FERALPISALO')
MIGNANELLI DANIELE	(JUVE STABIA)
TARTAGLIA ANGELO	(MONTEROSI TUSCIA)
CORRADINI GIOVANNI	(PRO VERCELLI)

AMMONIZIONE (VII INFR)

MONTEAGUDO JUAN CRUZ	(VITERBESE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PINZAUTI LORENZO	(LECCO)
GUCCIONE FILIPPO	(MANTOVA)
PINATO MARCO	(PORDENONE)
VERGARA ANTONIO	(PRO VERCELLI)
BALDASSIN LUCA	(RENATE)

AMMONIZIONE (III INFR)

GIORGIONE CARMINE	(ALBINOLEFFE)
DEL FAVERO MATTIA	(PRO PATRIA)
MOLINARI STEFANO	(PRO PATRIA)
SILIGARDI LUCA	(FERALPISALO')
CEPARANO GIOVANNI	(GIUGLIANO)
POZIELLO RAFFAELE	(GIUGLIANO)
DE SANTIS EROS	(LATINA)
GANZ SIMONE ANDREA	(LATINA)
VERSIENTI LEANDRO	(ACR MESSINA)
ABIUSO FABIO	(PERGOLETTESE)
COMI GIANMARIO	(PRO VERCELLI)
MARCHI PAOLO	(SANGIULIANO)
DI NUNZIO FRANCESCO	(TURRIS)
ZONTA LORIS	(L.R. VICENZA)

AMMONIZIONE (II INFR)

BORGHINI DIEGO	(ALBINOLEFFE)
CASTELLI DAVIDE	(PRO PATRIA)
DELLI CARRI FILIPPO	(PADOVA)
FULIGNATI ANDREA	(CATANZARO)

TONETTO MATTIA	(FERALPISALO')
FORTE FRANCESCO	(MONTEROSI TUSCIA)
ERCOLANO EMANUEL	(TURRIS)

AMMONIZIONE (I INFR)

DOUMBIA ISSA	(ALBINOLEFFE)
MANCONI JACOPO	(ALBINOLEFFE)
KANOUTE MAMADOU YAYE	(AVELLINO)
GATTUSO FRANCESCO PIO	(CROTONE)
GIGLIOTTI GUILLAUME	(CROTONE)
DE MARINO DAVIDE	(VIRTUS FRANCAVILLA)
EYANGO STEEVE MIKE	(GIUGLIANO)
SCOGNAMIGLIO GENNARO	(GIUGLIANO)
PICARDI MICHELE	(JUVE STABIA)
CELESIA CHRISTIAN	(ACR MESSINA)
GIORDANI PIETRO	(MONTEROSI TUSCIA)
DESJARDINS AXEL	(NOVARA)
LUPPI DAVIDE	(PIACENZA)
ARRIGHINI ANDREA	(PRO VERCELLI)
KRISTOFFERSEN JULIAN	(VIRTUS VERONA)

IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Pubblicato in Firenze il 2 Febbraio 2023

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
(Marcel Vulpis)